

Fabio Bravo

Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università di Bologna

Le obbligazioni

Parte Seconda | Adempimento, Inadempimento, Estinzione dell'Obbligazione



Adempimento

 Per adempimento si intende l'esatta e tempestiva esecuzione, da parte del debitore in favore del creditore, della prestazione che costituisce oggetto dell'obbligazione



Adempimento

- Per adempimento si intende l'esatta e tempestiva esecuzione, da parte del debitore in favore del creditore, della prestazione che costituisce oggetto dell'obbligazione
- L'adempimento è uno dei modi di estinzione dell'obbligazione (è il modo fisiologico di estinzione dell'obbligazione)



Adempimento

- Per adempimento si intende l'esatta e tempestiva esecuzione, da parte del debitore in favore del creditore, della prestazione che costituisce oggetto dell'obbligazione
- L'adempimento è uno dei modi di estinzione dell'obbligazione (è il modo fisiologico di estinzione dell'obbligazione)
- Con l'adempimento il debitore è liberato dalla propria obbligazione (liberazione del debitore)



Esattezza

- L'esattezza dell'adempimento va valutata in relazione ai seguenti criteri:
 - a) modalità di esecuzione della prestazione
 - b) tempo di esecuzione della prestazione
 - c) luogo di esecuzione della prestazione
 - d) soggetto che esegue la prestazione
 - e) soggetto destinatario della prestazione
 - f) identità tra prestazione resa e prestazione dovuta



Prospetto





Prospetto





- (A) Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.)
 - «1. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia»
 - «2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»



• (A) Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.)

1. diligenza «ordinaria» (o «generica») del «buon padre di famiglia»

- riferimento al pater familias del diritto romano, inteso come soggetto di diritto (la moglie e i figli non sposati non erano considerati soggetti di diritto)
- il criterio intende individuare la diligenza dell'uomo medio di ordinaria diligenza (ossia la diligenza che l'uomo di media diligenza impiega nello svolgimento dell'attività dedotta nell'obbligazione)



• (A) Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.)

2. diligenza «specifica» del «buon professionista» o del «buon tecnico» (perizia)

- per l'attività professionale (ma anche per quella tecnica), la prestazione deve essere eseguita con la **diligenza media** che ci si aspetta non da qualsiasi persona, bensì da un <u>soggetto appartenente a quella data categoria di professionisti o di tecnici a cui ci si rivolge per l'esecuzione della prestazione</u> (dal «buon padre di famiglia» al «buon medico», «buon avvocato», «buon artigiano»)

Rilevanza del criterio di diligenza

- Secondo l'impostazione tradizionale (superata dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezione Unite), la diligenza rileverebbe, come criterio di valutazione dell'esattezza della prestazione, per le seguenti categorie di obbligazioni:
 - Obbligazioni di mezzi (partic. tipo di obblig. di fare)
- Il criterio si presenterebbe meno idoneo a valutare l'esattezza dell'adempimento nel caso di:
 - Obbligazioni di risultato (partic. tipo di obblig. di fare)
 - Obbligazioni di dare
 - Obbligazioni di non fare



Critiche sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

- Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 577/2008
- Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 15781/2005
- Unitarietà delle obbligazioni
- Irrilevanza della distinzione tra mezzi e risultato
- Un risultato è dovuto anche per le prestazioni di fare svolte nell'esercizio di attività professionali o tecniche
- Rilevanza dell'art. 1218 c.c.: il limite dell'impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile (la cui prova incombe sul debitore) è applicabile anche alle obbligazioni «di mezzi»



Critiche sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

- L'art. 1176, co. 2, c.c. impone un aggravamento e non un alleggerimento della responsabilità del debitore
- L'ordinamento ha già (nell'art. 2236 c.c.) un temperamento per i casi di prestazioni che richiedono interventi tecnici di particolare difficoltà
- Occorre considerare con attenzione il concetto di risultato dovuto per le obbligazioni (tradizionalmente definite) «di mezzi», perché l'applicazione dell'art. 1218 c.c. non può trasformarsi in una assicurazione del risultato atteso dal debitore.
- Si può fare riferimento al «risultato dovuto» (o risultato «intermedio»), distinto dal «risultato atteso» dal debitore
 - es. prestazione del medico (il risultato atteso dal paziente è la guarigione. Il medico svolge una prestazione nell'ambito della quale il risultato dovuto sono le cure. L'adempimento si ha con il risultato dovuto, ossia le cure, e non con il conseguimento del risultato atteso, ossia la guarigione).



Articoli citati

Art. 1218 c.c.

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

• Art. 1176, co. 2, c.c.

«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»

• Art. 2236 c.c.

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave»



• (B) Interezza (completezza) della prestazione

- la prestazione deve essere adempiuta per intero
- il creditore può accettare l'adempimento parziale a titolo di acconto (il debitore sarà tenuto ad adempiere la differenza)
- il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, considerando il debitore inadempiente per l'intero

Art. 1181 c.c., «Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente»



Prospetto





Tempo di esecuzione

(A) obbligazioni senza previsione di un termine

- La prestazione va adempiuta a richiesta del creditore
- Il creditore in qualsiasi momento a sua scelta può esigere l'adempimento della prestazione (finché non intervenga la prescrizione del credito, ovviamente)
- ove il termine sia richiesto dagli usi o dalla natura della prestazione o per il modo o il luogo dell'esecuzione e questi ma non è stato indicato, in mancanza di accordo delle parti la fissazione del termine spetterà al giudice



Tempo di esecuzione

• (B) obbligazioni con previsione di un termine

- Il termine si presume fissato a favore del debitore (ove non risulti in favore del creditore o di entrambi)
- quando il termine è a favore del debitore, il creditore non può esigere l'esecuzione della prestazione prima della scadenza del termine
- il creditore può esigere l'adempimento anticipato della prestazione se il termine è fissato in suo esclusivo favore, ove non risulti diversamente,



Computo del termine

- a data fissa (es.: il 31 marzo di quest'anno; entro e non oltre il 15 aprile di p.v.);
- a certo tempo (es.: a 20 gg., a 6 mesi, a un anno, etc.) (es.: entro 1 mese dalla sottoscrizione del contratto). In questo caso il computo del termine avviene come segue:
- (1) si tiene conto del calendario comune;
- (2) non si computa il giorno iniziale (dies a quo non computatur)
- (3) il termine scade nell'ultimo istante del giorno finale (salvo non sia indicato diversamente);



- (4) se il termine scade un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno feriale successivo;
- (5) il termine a mesi scade nel giorno del mese finale corrispondente al mese iniziale, ma, se manca il giorno corrispondente, nell'ultimo giorno del mese finale

es.:

- due mesi dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 15 dicembre 2016. Il termine scadrà il 15 febbraio 2017
- due mesi dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 30 dicembre 2016. Il termine scadrà il 28 febbraio 2017
- amplius, cfr. artt. 1187 e 2963 c.c.



Prospetto





Luogo di esecuzione

- Salvo che il luogo di adempimento non sia determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione, valgono i seguenti criteri:

- (A) cosa certa e determinata da consegnare
 - l'obbligazione va adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta



Luogo di esecuzione

(B) somma di denaro

- l'obbligazione va adempiuta nel luogo in cui si trova:
- il domicilio del creditore al tempo della scadenza;
- ma se il domicilio è diverso da quello avuto quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore può eseguire il pagamento al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore



Luogo di esecuzione

(C) negli altri casi

- per le obbligazioni diverse da quelle pecuniarie e da quelle relative a cose da consegnare certe e determinate, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nel domicilio che il debitore ha alla scadenza delle obbligazione



Prospetto





(A) il debitore

- il soggetto che normalmente esegue la prestazione è il debitore (gravato del relativo dovere nell'ambito del rapporto obbligatorio che lo lega al creditore)

(B) un terzo

- l'esecuzione della prestazione può avvenire anche ad opera di un terzo, che adempie in luogo del debitore (es. un familiare del debitore, un socio della società debitrice, il debitore del debitore, la compagnia di assicurazione in caso di RCA, etc.)



- ove la prestazione ha ad oggetto somme di denaro o altre cose fungibili, il creditore non ha interesse a rifiutare l'adempimento di un terzo. Non può pretendere che sia il debitore ad eseguire personalmente la prestazione
- il creditore può rifiutare la prestazione del terso solamente:
- (1) se ha un interesse obiettivo alla esecuzione personale del debitore (es.: prestazioni infungibili: la prestazione di un atleta, di un professionista, di un pittore, etc.) oppure
- (2) se il debitore ha manifestato al creditore la propria opposizione all'adempimento del terzo (perché intende eseguire personalmente). *Ma in caso di opposizione il creditore ha la facoltà (non il dovere) di rifiutare l'adempimento del terzo*



- il creditore che riceve il pagamento del terzo può surrogarlo nei diritti che vanta verso il debitore (art. 1201).
- In tal caso il creditore cede al terzo i diritti vantati nei confronti del debitore
- Il terzo adempiente si sostituisce al creditore originario



L'adempimento è fatto dovuto

- non è un atto negoziale, ossia un atto di libera disposizione del proprio patrimonio (che invece, tutt'al più, connota la fonte dell'obbligazione, come avviene per la conclusione del contratto)
- pertanto non è necessario che l'adempimento sia posto in essere da persona capace di intendere e di volere
- ove posto in essere da persona incapace, l'adempimento di un'obbligazione (es. il pagamento del dovuto) non può essere impugnato a causa dell'incapacità di chi ha eseguito la prestazione (non è possibile la «ripetizione», ossia la restituzione di quanto pagato per eseguire la prestazione)



Prospetto





Soggetto che riceve la prestazione

- (A) il creditore è, normalmente, il soggetto destinatario della prestazione
 - la prestazione può essere adempiuta direttamente al creditore, oppure (B) ad un suo rappresentante ovvero ad una persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo
 - se il debitore non è liberato se esegue la prestazione ad altri soggetti, salvo che:
 - a) il creditore abbia *ratificato* il pagamento (o l'adempimento)
 - b) il creditore ne abbia *approfittato* (anche senza ratifica)
 - c) il pagamento sia avvenuto al «creditore apparente»



Soggetto che riceve la prestazione

- Il destinatario dell'adempimento deve essere capace di intendere e di volere, altrimenti il debitore non è liberato
 - l'adempimento effettuato al creditore incapace non libera il debitore (a meno che il debitore non fornisca la prova che il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace) (1190)
- In ambito contrattuale:
 - «Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio» (1443 c.c.)
- Solo se la prestazione avvantaggia il creditore incapace il debitore può ripetere (= ottenere la restituzione di) quanto eseguito in suo favore (e nei limiti di detto vantaggio)



Soggetto che riceve la prestazione

(C) il «creditore apparente»

- ove il debitore è liberato se adempie in <u>buona fede</u> la propria prestazione al <u>creditore apparente</u>, ossia a colui che, in base a <u>circostanze univoche</u> (vale a dire in base ad elementi obiettivi e concordanti), appare legittimato a ricevere la prestazione (art. 1189)

es.: pagamento eseguito in un negozio ad un soggetto che è seduto indisturbato dietro la cassa

- Circostanze univoche: elementi obiettivi e concordanti
- **Buona fede**: nell'esempio, l'ignoranza incolpevole che il soggetto dietro la cassa del negozio non fosse autorizzato a incassare il denaro



Prospetto





Identità della prestazione

- (A) identità tra prestazione eseguita e quella dovuta
 - il debitore è liberato se la prestazione che esegue è identica (dunque corrisponde per oggetto, qualità e quantità) alla prestazione dovuta (cioè a quella dedotta nell'obbligazione)
 - il debitore, normalmente, non è liberato se esegue una prestazione diversa rispetto a quella dovuta (e ciò anche qualora la prestazione concretamente eseguita fosse di valore analogo o superiore rispetto a quella dovuta)
- (B) il debitore è liberato se esegue una prestazione diversa solo ove vi sia il consenso del creditore
 - si ha, in tal caso, la c.d. <u>datio in solutum</u> («prestazione in luogo dell'adempimento») (art. 1197)



Identità della prestazione

- (B) datio in solutum (prestaz. in luogo dell'adempimento)
 - con il consenso del creditore il debitore può adempiere un'obbligazione diversa rispetto a quella dovuta (differenze con le obbligazioni alternative e quella facoltative)
 - l'effetto liberatorio non si ha quando il creditore acconsente alla datio in solutum (ossia alla prestazione diversa rispetto a quella dovuta), ma solamente nel momento in cui la diversa prestazione sia stata eseguita



Identità della prestazione

- (B') cessione di un credito in luogo dell'adempimento
 - con il consenso del creditore il debitore può liberarsi cedendo il credito vantato nei confronti di altri (art. 1198)
 - salvo che non sia diversamente pattuito, l'effetto liberatorio sia ha con la riscossione del credito (c.d. cessione pro solvendo) e non con la sola cessione (trasferimento) del credito (c.d. cessione pro soluto)
- cessione pro solvendo: con garanzia di solvenza
- cessione pro soluto: senza garanzia di solvenza



Identità della prestazione

- È discusso in dottrina se la cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198) sia o meno una specie della prestazione in luogo di adempimento (art. 1197) oppure se debba essere ricondotta ad altri istituti (es. art. 1260, ordinaria «cessione del credito»)
 - preferibile la tesi che vede nella cessione del credito (pro solvendo) in luogo dell'adempimento un'autentica datio in solutum, connotata per il particolare oggetto
 - anche la datio in solutum di un credito implica l'esistenza di un accordo con il creditore successivo al sorgere dell'obbligazione originaria, finalizzata all'adempimento (con un oggetto diverso). Senza riscossione (ossia senza adempimento della diversa obbligazione) l'obbligazione originaria non si estingue
 - ove la cessione in luogo dell'adempimento sia pro soluto, invece, l'effetto estintivo si ha con la sola cessione, prima ancora dell'effettiva riscossione (e a prescindere da essa)



Identità della prestazione

- Un caso particolare di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198): la dazione del (proprio) assegno bancario in luogo dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria
- È un caso di cessione del credito che il debitore ha verso la propria banca
- Stando al dettato codicistico, il creditore può rifiutare la cessione del credito e pretendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria direttamente dal debitore (senza l'intermediazione della banca), in contanti
- Tuttavia la giurisprudenza ritiene che il rifiuto dell'assegno sia illegittimo se contrario al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ex art. 1175 c.c. (ad esempio nel caso in cui il rifiuto non è accompagnato da alcuna plausibile giustificazione)



Quietanza

- Il creditore che abbia ricevuto il pagamento (adempimento di una prestazione pecuniaria) è tenuto (art. 1199, co. 1):
 - a rilasciare quietanza di pagamento (dichiarazione di avvenuto pagamento)
 - e a farne annotazione sul titolo (a meno che il titolo, a seguito del pagamento, non sia stato restituito al debitore)
- Ove sia stata rilasciata quietanza per l'intero capitale, si presume che il pagamento sia avvenuto anche per gli interessi (art. 1199, co. 2)



Imputazione del pagamento

- Se un debitore ha più crediti verso lo stesso creditore, in caso di pagamento di una data somma si pone il problema in ordine a quale credito debba essere imputato il pagamento (cfr. artt. 1193 ss.)
- Vige il principio generale secondo cui l'imputazione va fatta in conformità alla dichiarazione del debitore al momento del pagamento
- Ove difetti la dichiarazione del debitore, si adottano i seguenti criteri di imputazione:

debito già scaduto | (tra più debiti scaduti) il debito meno garantito | (tra debiti ugualmente garantiti) il debito più oneroso per il debitore | (tra debiti ugualmente onerosi) il debito più antico | (se nessuno di tali criteri dovesse rivelarsi utile) l'imputazione va fatta in proporzione ai vari debiti



Imputazione del pagamento

- Nel caso in cui vi siano debiti da capitale e debiti da interessi, il debitore non può imputare il pagamento al capitale (prima che agli interessi e alle spese), a meno che non vi sia il consenso del creditore (art. 1194)
- Il pagamento si imputa prima agli interessi, poi al capitale
- Se il debitore con più debiti verso un medesimo creditore accetta una quietanza di pagamento con cui il creditore imputa il pagamento ad un dato debito tra quelli esistenti, il debitore non può pretendere un'imputazione diversa se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore (art. 1195)



Spese del pagamento

 Ove non sia diversamente stabilito, le spese del pagamento sono a carico del debitore (art. 1196)



Sulle Obbligazioni Pecuniarie

- Le obbligazioni pecuniarie hanno ad oggetto la consegna di denaro (es. pagamento del prezzo, restituzione di una somma ricevuta in prestito, etc.) (c.d. debiti di valuta)
- Il denaro («moneta», «valuta») è bene mobile che assolve la funzione di mezzo di scambio e di pagamento
- Le obbligazioni pecuniarie (o debiti di valuta) si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento (cfr. il passaggio dalla lira all'euro)
- Vige il principio nominalistico per i debiti di valuta: si considera il valore nominale della somma di denaro che costituisce il debito dedotto nell'obbligazione e non il potere d'acquisto della medesima somma.



Sulle Obbligazioni Pecuniarie

- Contrapposti ai debiti di valuta sono i debiti di valore, nei quali il <u>denaro</u> dedotto nell'obbligazione non rileva come bene in sé (come mezzo di scambio), ma come «<u>valore di</u> <u>un altro bene</u>»: ad esempio il debito avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito
- Il denaro viene in considerazione non come mezzo di scambio, ma come valore corrispondente al bene leso, da risarcire.
- Il debitore è tenuto a ristorare la vittima da fatto illecito di un valore corrispondente al danno arrecato, avuto riguardo al momento in cui l'obbligazione viene liquidata (ossia viene «tradotta» in una somma di denaro, trasformandosi in debito di valuta)



Sulle Obbligazioni Pecuniarie

- Il denaro è bene produttivo: produce cioè quei frutti civili che sono gli interessi
- Distinzione tra:
 - interessi compensativi e interessi moratori
 - interessi legali e interessi convenzionali



Inadempimento

- L'inadempimento delle obbligazioni si ha quando il debitore non esegue esattamente la prestazione a cui è tenuto (cfr. art. 1218 c.c.), avuto riguardo ai criteri già evidenziati:
 - modalità di esecuzione (diligenza e interezza)
 - tempo di esecuzione
 - luogo di esecuzione
 - soggetto che esegue la prestazione
 - soggetto che riceve la prestazione
 - identità della prestazione



Responsabilità del debitore

- L'inadempimento è un fatto oggettivo consistente nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione
- In caso di inadempimento dell'obbligazione, il debitore è considerato responsabile ed è tenuto al risarcimento del danno,
- salvo che provi (A) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per (B) causa a lui non imputabile
- Si tratta di impossibilità oggettiva, imprevedibile e inevitabile (es. causo fortuito, forza maggiore, fatto del terzo)



- 1) Inadempimento nelle prestazioni di dare aventi per oggetto cose di genere (es. quantità di denaro; quantità di cose indicate solo nel genere, come il grano, la benzina, etc.)
 - l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non potrà mai essere addotta
 - la prestazione non sarà mai oggettivamente impossibile (il bene oggetto della prestazione sarà sempre disponibile sul mercato, a meno che il «genere» venga meno: es. la copia di un libro, allorché sia esaurita l'intera tiratura)
 - la difficoltà soggettiva, per il debitore, di procurarsi i beni da consegnare non determinano una *impossibilità non imputabile*



- 2) Inadempimento nelle **prestazioni di dare** aventi per oggetto **cose specifiche** (es. una determinata automobile, un determinato appartamento, un determinato quadro)
 - la prestazione può diventare oggettivamente impossibile (es. se la cosa determinata perisce per causa non imputabile al debitore)
 - il <u>debitore, per liberarsi, deve individuare la causa</u> (al fine di provarne la non imputabilità, anche sotto il profilo della non prevedibilità e della non evitabilità): le cause ignote finiscono per essere a carico del debitore



- 3) Inadempimento nelle prestazioni di fare aventi per oggetto prestazioni di mezzi (es. prestazione professionale o tecnica)
 - anche in questo caso la prestazione può diventare oggettivamente impossibile (es. il direttore di orchestra si ammala, il calciatore si infortuna, etc.)
 - al creditore, per far valere la responsabilità del debitore, spetta di dimostrare l'inadempimento, ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta (es. Con riferimento al direttore d'orchestra, l'assenza dal concerto; con riferimento alla prestazione del medico, una diagnosi errata, ovvero altre ipotesi di negligenza, imperizia, imprudenza nell'eseguire la prestazione)
 - per liberarsi, il debitore deve invece provare sia l'impossibilità della prestazione, sia la non imputabilità della causa (es. l'insorgenza della malattia del direttore d'orchestra)



- 4) Inadempimento nelle prestazioni di fare aventi per oggetto prestazioni di risultato (es. esecuzione di un'opera da parte dell'appaltatore; trasporto di cose da parte del vettore; etc.)
 - anche in questo caso la mancata o inesatta prestazione può dipendere sia da impossibilità soggettiva che da impossibilità oggettiva
 - per far valere la responsabilità del debitore, al creditore è sufficiente dimostrare l'inadempimento oggettivo dell'obbligazione, fonte di responsabilità per il debitore
 - per liberarsi, il debitore dovrà dimostrare l'adempimento corretto ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la causa a lui non imputabile (es.: la costruzione di un edificio resa impossibile da una frana del terreno dipesa da terremoto o alluvione)



- 5) Inadempimento nelle prestazioni di non fare (es. patto di non concorrenza tra imprenditori; etc.)
 - per questa particolare categoria di obbligazioni l'inadempimento sarà sempre riconducibile a causa imputabile al debitore (perché la violazione del dovere di astensione dipenderà sempre da una volontà del debitore o di un suo ausiliario, per il quale il debitore assume la responsabilità)
 - nell'esempio proposto: la violazione del patto di non concorrenza si ha con la realizzazione di una condotta imputabile al debitore o a un suo collaboratore o a un suo dipendente, sicché il debitore a priori non riuscirà a soddisfare la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.



Rischio di inadempimento

- (l'eventualità dell'inadempimento, ossia)
 l'eventualità che il debitore si sottragga all'adempimento o non abbia i mezzi per adempiere costituisce un <u>rischio per il creditore</u>
- l'eventualità che il debitore possa andare incontro a responsabilità e sia costretto a risarcire i danni a creditore costituisce un *rischio per il debitore*.



Rischio di inadempimento

- L'art. 1218 c.c. ha la funzione di <u>ripartizione legale</u> <u>dei rischi</u> tra debitore e creditore (es.: grava sul debitore il rischio di soggettiva impossibilità di adempiere; ovvero il rischio di oggettiva impossibilità di adempiere ove tuttavia le cause siano rimaste ignote o non dimostrabili).
- Tale ripartizione può essere (in parte) <u>modificata</u>
 <u>convenzionalmente</u>, ad esempio tramite clausole di
 esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c. (fino al
 limite del dolo o della corpo grave)



Mora del debitore

- Per <u>mora del debitore</u> si intende il ritardo del debitore dell'esecuzione della prestazione
- Il ritardo di per sé costituisce ipotesi di inadempimento (perché contraddice il «tempo di esecuzione», quale criterio di valutazione della esattezza dell'obbligazione), ma si presume tollerato
- Il ritardo potrà preludere ad un definitivo inadempimento o ad una ritardata esecuzione (ove la natura della prestazione e il creditore lo consentano) (es. il creditore può avere interesse all'esecuzione ritardata della prestazione, preferendola alla mancata esecuzione della prestazione)



Costituzione in mora del debitore

- Affinché il debitore sia messo in mora occorre generalmente un atto formale (di «costituzione in mora»), contenente l'intimazione di adempiere che il creditore rivolge per iscritto al debitore
- La costituzione in mora non è necessaria nei seguenti casi:
 - se il debitore ha dichiarato per iscritto che non intende adempiere;
 - se la prestazione, da eseguirsi al domicilio del creditore, è sottoposta a termine già scaduto;
 - se si tratta di obbligazioni da fatto illecito;
 - se si tratta di obbligazioni di non fare.



Effetti della mora del debitore

1) <u>aggravamento del rischio del debitore</u>

- ove, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non è liberato, ma sarà tenuto ugualmente alla prestazione (ossia al valore corrispondente alla prestazione dovuta), a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito ugualmente anche presso il creditore (art. 1221)



2) obbligazione di risarcire il <u>danno da ritardato</u> <u>adempimento</u> o <u>da inadempimento</u>

- il debitore risponde (per responsabilità contrattuale) con l'equivalente monetario dei danni che la ritardata o la mancata esecuzione ha prodotto al creditore, con riferimento al
- Danno emergente (perdita subita del creditore)
- Lucro cessante (mancato guadagno)

(Tra i danni risarcibili: - interessi moratori, nella misura legale o in quella convenzionale; - danno da svalutazione monetaria)



- rapporto di causalità tra inadempimento e danno (quest'ultimo deve essere una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento)
- limite del danno prevedibile al momento in cui l'obbligazione è sorta (salvo il caso di dolo, che rende l'obbligazione risarcibile anche con riferimento al danno non prevedibile. Cfr. art. 1125 c.c.)
- limite del concorso del creditore (cfr. 1227 c.c.)
 - nella causazione del danno
 - nell'aggravamento del danno

(la responsabilità del debitore è però esclusa ove il creditore sia stato determinante nella causazione del danno, interrompendo il nesso causale, oppure ove il creditore non abbia evitato il danno, benché ne fosse in grado usando l'ordinaria diligenza)



Mora del creditore

- Si ha quando il ritardo dell'adempimento da parte del debitore è imputabile al creditore
 - (es. ingiustificato rifiuto a ricevere un bene)
- Si verifica quando il creditore:
 - a) si rifiuta, senza legittimo motivo, di riceve la prestazione offerta (nei modi e nelle forme previste dal codice)
 - b) non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione (art. 1206)
 - (c.d. onere di cooperazione del creditore. Cfr. anche 1175 c.c.)



Ratio

- Il debitore ha l'obbligo, non il diritto, di eseguire la propria prestazione, così come il creditore ha il diritto, non l'obbligo, di ricevere la prestazione
- Tuttavia in alcuni casi la mancata prestazione comporta un aggravio della posizione del debitore:
 - es. spese di custodia, spese di gestione ordinaria, sopportazione di rischi (es. in ambito contrattuale, se la sua prestazione diventa impossibile, viene privato del diritto alla controprestazione)



Effetti della mora del creditore

- È a carico del creditore il rischio di **impossibilità sopravvenuta** della prestazione per causa non imputabile al debitore (dunque, il debitore conserva il diritto alla controprestazione contrattuale, anche se la prestazione a cui aveva diritto il creditore diviene impossibile)
- Il creditore perde il diritto agli interessi sulle somme di denaro (es. nel caso di mutuo)
- Gravano sul creditore le spese di custodia della cosa non ancora consegnata
- Il debitore non è tenuto al **risarcimento del danno** per ritardo nell'esecuzione della prestazione



Modalità di costituzione in mora del creditore

- Il debitore può mettere in mora il creditore attraverso il compimento di atti formali
- La costituzione in mora si effettua tramite l'offerta formale della prestazione, tramite notaio o ufficiale giudiziario (art. 1208)
 - offerta reale (per cose mobili da consegnare al domicilio del creditore)
 - offerta per intimazione (per gli immobili e per cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore)



Facoltà di deposito con effetti liberatori

- Il debitore ha facoltà di effettuare il deposito delle cose da consegnare, con effetti liberatori
- art 1210 c.c. «1. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione il debitore può eseguire il deposito.
 - 2. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione».



- (1) Adempimento | esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore
- (2) Impossibilità sopravvenuta della prestazione (per causa non imputabile al debitore) | ha effetto estintivo e liberatorio per il debitore, il quale è gravato dell'onere probatorio sia in ordine impossibilità oggettiva, sia alla causa a lui non imputabile



- (2.1) impossibilità temporanea | l'obbligazione si estingue solo se il tempo dell'adempimento («termine») era da considerarsi essenziale (es. malattia del direttore d'orchestra che impedisce di presenziare ad un dato concerto).
 - In tal caso l'impossibilità temporanea è equiparata all'impossibilità definitiva. Negli altri casi, l'obbligazione non si estingue, ma il debitore non è responsabile del ritardo (e non subisce gli effetti della mora)
- (2.2) impossibilità parziale | l'effetto estintivo è parziale. Il debitore è tenuto alla restante parte dell'obbligazione rimasta possibile.



- (3) Novazione
 - (3.1) Novazione oggettiva | le parti, concordemente, sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria, che si estingue |
 - (la nuova obbligazione può essere diversa, rispetto a quella originaria, per «oggetto» o per «titolo»)
 - (3.2.) Novazione soggettiva | Si ha quando viene sostituito un nuovo debitore al debitore originario, che viene liberato (cfr. delegazione-espromissione-accollo)
- NB: la novazione è inefficace se l'obbligazione originaria era inesistente | se quest'ultima, invece, era annullabile, la novazione è efficace se il debitore conosceva il vizio



 (4) Remissione | il creditore rinuncia al proprio diritto di ricevere la prestazione dedotta nell'obbligazione | l'effetto estintivo si ha se il debitore non si oppone alla remissione entro un congruo termine

(nb.: la remissione può avvenire anche in forma implicita)

 (5) Confusione | quando la qualità di creditore e debitore si concentrano nella medesima persona (es. per eredità o per cessione del credito)

(nb.: la confusione non ha effetti estintivi nel caso di cambiali o altri titoli di credito, come l'assegno, che possono essere «girati», continuando a circolare)



- (6) Compensazione | Quando due soggetti, in forza di diversi rapporti obbligatori, hanno maturato debiti l'uno nei confronti dell'altro | anziché eseguire la prestazione, i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti (ove l'entità dei debiti è di uguale misura, si avrà l'estinzione totale)
- Può essere: legale | giudiziale | volontaria



- (6.1) compensazione legale | opera per legge in modo automatico, quando i debiti sono tra loro omogenei (ed hanno ad oggetto entrambi somme di denaro o altre cose fungibili del medesimo genere), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (non sottoposti a termine o a condizione pendenti)
- (6.2) compensazione giudiziale | ove i debiti non siano liquidi, il giudice può determinare l'ammontare e procedere a compensazione, con effetto estintivo
- (6.3) compensazione volontaria | per volontà delle parti (ove non operi la compensazione legale)





Avv. FABIO BRAVO Professore Aggregato

www.fabiobravo.it | fabio.bravo@unibo.it

www.unibo.it